



31806-20

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PUBBLICA UDIENZA  
DEL 17/09/2020

GERARDO SABEONE  
EDUARDO DE GREGORIO  
LUCA PISTORELLI  
MICHELE ROMANO  
GIOVANNI FRANCOLINI

- Presidente - Sent. n. sez.  
1082/2020

REGISTRO GENERALE  
N. 31729/2019

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 20/03/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI

uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione GIOVANNI DI LEO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e per la parte civile FALLIMENTO (omissis) SRL l'Avv. (omissis) del Foro di Brescia ricorrente, che ha depositato nota spese e conclusioni alle quali si è riportato

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 novembre 2017 (dep. il 6 dicembre 2017), il G.u.p. del Tribunale di Brescia, all'esito di giudizio abbreviato:

- ha dichiarato la responsabilità di (omissis) per le condotte di bancarotta fraudolenta a lui contestate *ex art.* 216, comma 1, n. 1), L.F. quale amministratore unico della (omissis) s.r.l., segnatamente con riguardo a prelevamenti e anticipazioni ai soci e alla restituzione di un finanziamento ai soci in periodo di dissesto (fatto quest'ultimo riqualficato quale bancarotta preferenziale); nonché per le condotte di bancarotta semplice allo stesso ascritte *ex art.* 217, comma 1, n. 4), e comma 2, L.F.;
- e, concesse le circostanze attenuanti generiche stimate prevalenti sulle contestate aggravanti e applicata la riduzione per il rito, lo ha condannato alla pena di anni due di reclusione, irrogando altresì le sanzioni accessorie di legge per la durata di dieci anni, con il beneficio della sospensione condizionale, oltre al pagamento delle spese processuali;
- ha, inoltre, condannato l'imputato al risarcimento del danno nei confronti della parte civile FALLIMENTO (omissis) s.r.l., in persona del curatore, imponendo una provvisoria di Euro 450.000,00 e rimettendo le parti davanti al Giudice civile;
- infine, ha assolto (omissis) dall'imputazione relativa all'ulteriore condotte distrattive a lui contestate (aventi quale oggetto materiale beni strumentali e cassa contante) perché il fatto non sussiste.

A seguito del gravame interposto nell'interesse dell'imputato, la Corte di Appello di Brescia – con sentenza del 20 marzo 2019 (dep. il giorno 29 aprile 2019) – ha riformato la decisione di primo grado limitatamente al trattamento sanzionatorio, riducendo sia la durata della reclusione che delle pene accessorie ad anno uno e mesi otto.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. In particolare, il ricorrente ha assunto la «nullità della sentenza», ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., adducendo l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 216 L.F. e l'erronea applicazione dell'art. 2467 cod. civ., in ossequio ai quali il Giudici di merito avrebbero dovuto ravvisare nella specie un'ipotesi di c.d. bancarotta riparata e, dunque, il venir meno dell'elemento materiale della bancarotta fraudolenta per distrazione contestata al (omissis) (cfr. ricorso, spec. p. 3).

La prospettazione, già avanzata innanzi al G.u.p. e riproposta nel giudizio di appello, è fondata sul fatto nel mese di luglio del 2011 la (omissis) s.r.l., di cui è socio e amministratore (omissis), pure titolare dell'80% del capitale sociale della fallita (omissis) s.r.l. ha erogato a quest'ultima la somma di Euro 965.000,00 a titolo di finanziamento. Ed il ricorrente ha censurato la pronuncia di secondo grado nella parte in cui, confermando la

statuizione del primo Giudice, ha escluso la bancarotta riparata poiché «le somme versate (peraltro da una società e non dal beneficiario) riguardavano un finanziamento, con conseguente diritto alla restituzione di tali somme, e non una reintegrazione di quanto sottratto» (così il ricorso, p. 3, che sul punto riproduce il provvedimento impugnato).

Al riguardo, il difensore dell'imputato:

- ha richiamato il disposto dell'art. 2467 cod. civ. (nel testo ancora vigente fino al 31 agosto 2021; cfr. art. 383, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), a mente del quale «il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito» (comma 1); e «ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento» (comma 2);
- ha osservato che il finanziamento in discorso, come si trarrebbe da quanto rassegnato dal curatore fallimentare, è avvenuto in un momento in cui la società già versava in una situazione di dissesto e, dunque, ricorreva l'«eccessivo squilibrio» di cui all'art. 2467, comma 2, cod. civ.;
- e ne ha inferito che il finanziamento medesimo, «effettuato dal socio (omissis)» – sia pure per il tramite di altra società da lui partecipata, atteso che lo stesso art. 2467, comma 2, cod. civ. include tra i finanziamenti dei soci quelli effettuati «in qualsiasi forma» – in misura superiore agli esborsi effettuati in precedenza e per cui era stata elevata l'imputazione nei confronti del (omissis), ed il cui rimborso era «postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori» a norma dell'art. 2467, comma 1, cod. civ., aveva aumentato la garanzia patrimoniale dei creditori della fallita, così venendo «a mancare l'elemento materiale del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva» (cfr. ricorso, spec. p. 4 s., dove – a p. 6 – si rimarca che il finanziamento, «effettuato in epoca antecedente al fallimento della società», «era di fatto assoggettato alla disciplina civilistica di postergazione rispetto alla soddisfazione degli altri creditori»).

Dunque, la decisione impugnata avrebbe fatto erronea applicazione degli artt. 217 L.F. e 2467 cod. civ., per aver negato che nella specie vi sia stata la reintegrazione di quanto sottratto e perciò l'addotta bancarotta riparata, argomentando:

- in ragione del fatto che l'erogazione di denaro alla fallita è stata eseguita solo a titolo di finanziamento (con il conseguente diritto alla restituzione del soggetto che aveva corrisposto la somma), e ciò quantunque il disposto della norma ultima citata qualifichi come finanziamenti dei soci a favore della società quelli «in qualsiasi forma effettuati»;
- e sulla scorta della considerazione che le somme sono state versate dalla ARID s.r.l. (e non dal beneficiario degli esborsi in imputazione), e ciò nonostante tale ultima società sia controllata e amministrata da (omissis), socio pure della fallita, e la giurisprudenza di legittimità ritenga sufficiente, perché si configuri la bancarotta riparata, il dato oggettivo della

restituzione dei beni o dei valori distratti non essendo necessario che la restituzione sia o meno effettuata dall'imputato con proprie risorse (cfr. ricorso, spec. p. 6 s.).

### CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

1. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che la c.d. bancarotta riparata, che determina l'insussistenza dell'elemento materiale del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, si configuri quando la sottrazione dei beni facenti parte del compendio aziendale viene annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento e così annulli il pregiudizio per i creditori o anche solo la potenzialità di un danno (Sez. 5, Sentenza n. 57759 del 24/11/2017, Liparoti, Rv. 271922 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 4790 del 20/10/2015 (dep. 05/02/2016 ), Budola, Rv. 266025 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 52077 del 04/11/2014, Lelli Rv. 261347 - 01). «Presupposto necessario per l'applicabilità di tale istituto è quindi che le somme versate [...] nelle casse sociali abbiano effettivamente avuto quella funzione di reintegrazione del patrimonio della società precedentemente pregiudicato dagli indebiti prelievi, con un'attività di segno contrario, non rilevando certo i versamenti fatti [...] ad altro titolo» (Sez. 5, n. 57759/2017, cit., secondo cui - per quel che qui rileva - «non hanno quindi alcuna valenza "in termini restitutori" i versamenti effettuati [...] a titolo di finanziamento in futuro aumento di capitale»).

Proprio in virtù di tale insegnamento, che il Collegio condivide e intende qui ribadire, l'erogazione di un finanziamento - come quello avvenuto nel luglio del 2011 - non ha determinato un'effettiva reintegrazione del patrimonio della fallita (omissis) s.r.l.: il finanziamento, *ex latere debitoris*, è di per sé un decremento del patrimonio, gravato dall'obbligazione assunta, determinando solo l'incremento delle disponibilità finanziarie (tanto che nel bilancio di un'impresa deve essere correttamente appostato nel passivo dello stato patrimoniale). Né in senso contrario può rilevare il disposto dell'art. 2467, comma 2, cod. civ., invocato dal ricorrente: tale norma (anche nella parte in cui fa riferimento alle operazioni ai finanziamenti dei soci a favore della società effettuati in qualsiasi forma) detta i criteri in ragione dei quali qualificare un atto, per l'appunto, come finanziamento; ma un finanziamento, per le ragioni predette, non costituisce un'effettiva reintegrazione del patrimonio della società debitrice, che resta obbligata alla restituzione, sia pure con postergazione rispetto alla soddisfazione degli altri creditori *ex art.* 2467, comma 1, cod. civ.

Ciò è dirimente per escludere, nella specie, la denunciata erronea applicazione della norma incriminatrice e della norma extrapenale invocate dal ricorrente (che, comunque, non avrebbe determinato l'asserita nullità della sentenza, bensì avrebbe potuto determinarne l'annullamento).

Pertanto, non può giungersi a conclusioni diverse alla luce del fatto che la pronuncia di appello (così ribadendo quanto ritenuto dal giudice di primo grado) abbia negato la sussistenza

della bancarotta riparata anche poiché l'importo in parola è stato versato dalla <sup>(omissis)</sup> s.r.l., e dunque da un soggetto diverso dal beneficiario degli esborsi di cui il <sup>(omissis)</sup> è stato ritenuto responsabile, società di cui <sup>(omissis)</sup> era socio e amministratore (come espone la stessa sentenza impugnata). Vero è, infatti, che – come questa Corte ha già ritenuto – «il fondamento giuridico dell'esclusione della responsabilità penale, in conseguenza della restituzione della somma distratta prima della dichiarazione di fallimento, è costituito dall'eliminazione degli effetti pregiudizievoli per la garanzia delle obbligazioni verso i creditori, derivante dalla reintegrazione del patrimonio della fallita (Sez. 5, n. 8402 del 03/02/2011, Cannavale, Rv. 249721); risultato, questo, per la realizzazione del quale è determinante e sufficiente il dato oggettivo della restituzione dei beni o dei valori distratti, non essendo di contro necessario che detta restituzione sia o meno materialmente effettuata dall'imputato con proprie risorse" (Sez. 5, n. 4790 del 20/10/2015, dep. 2016, Budola, Rv. 266025 - 01). Purtuttavia, nella specie, si tratta di un errore di diritto che non determina in alcun modo l'annullamento della sentenza e che – per le ragioni sopra esposte a proposito dell'inidoneità del finanziamento a dar luogo a una bancarotta riparata – non inficia la correttezza della statuizione di merito e non ha avuto influenza sul dispositivo, dovendosi in questa sede solo rettificare nei termini appena esposti quanto ritenuto sul punto dalla stessa sentenza di appello (art. 619, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. U, n. 9973 del 24/06/1998, Kremi, Rv. 211072 - 01).


/. Al rigetto del ricorso consegue, *ex art.* 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della parte civile che si liquidano in complessivi euro tremilacentο, oltre accessori di legge (Sez. 5, ord. n. 30743 del 26/03/2019, Loconsole, Rv. 277152 - 01).

#### **P.Q.M.**

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della parte civile che liquida in complessivi euro tremilacentο, oltre accessori di legge.


Così deciso il 17/09/2020.

Il Consigliere estensore  
Giovanni Francolini



Il Presidente

Gerardo Sabeone



DEPOSITATA IN CANTIERE	
add	12 NOV 2020
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO	
5	Carmela Lanzillo

